



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale

N.R.G. 1

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Matilde Betti	Presidente
dott. Francesco Perrone	Giudice
dott. Alessandro Bagnoli	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del 3.12.2020

nel procedimento iscritto al n. r.g. _____ promosso da:

_____ (C.F. _____), con il
patrocinio dell'avv. TADDEI LINA, elettivamente domiciliato in VIA ZARA 42 48122
RAVENNA presso il difensore avv. TADDEI LINA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 92087690407), con la dott.ssa Giovanna Longhi**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 29.06.2018, la ricorrente, cittadina nigeriana, nata il 26.06.1987, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna - Sezione' di Forlì – Cesena, notificatogli in data 19.06.2018, con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione – chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria, o il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta; ha inoltre trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato:

- che, a seguito del fallimento della sua attività imprenditoriale e dopo la scomparsa del marito, per mantenere i propri figli ha accettato l'aiuto di un'amica che le aveva promesso del lavoro nel nord della Nigeria;
- di essere stata abbandonata dall'amica durante il viaggio verso la Libia;
- di essere stata consegnata, una volta arrivata in Libia, ad una "madame" che gestiva un giro di prostituzione e di essere stata così costretta a prostituirsi;
- di essere fuggita dalla Libia grazie all'aiuto di un uomo arabo che, colpito dal suo cagionevole stato di salute, la avrebbe fatta recare fino all'imbarco per l'Italia;
- di non aver contratto alcun debito per l'ingresso in Italia, di non essersi più prostituita e di non essere ad oggi costretta o indotta a tale attività da parte di terzi.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto della ricorrente per essere inverosimile e discordante con le informazioni generali sulla Nigeria e, pertanto, non sussistenti i presupposti, di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione la ricorrente, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata e della protezione sussidiaria; infine ha evidenziato la configurabilità di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento in via subordinata della protezione umanitaria, insistendo per l'accoglimento delle domande.

Sentita all'udienza del 10/01/2020, svoltasi davanti al Gop dell'ufficio del processo, la ricorrente ha dichiarato:

"Il ricorrente conferma quanto dichiarato innanzi alla Commissione, ma ci sono degli errori di traduzione, perché l'interprete era musulmana e parlava hausa.

Mi può dire quali sono questi errori?

Il primo errore: sono andata via da Benin e mi sono fermata ad Abuja e non ad Adijan come risulta nel verbale della commissione. Il secondo errore: risulta scritto che mi prostituivo in Libia, quando incontravo l'uomo arabo, solo tre volte, mentre sono stati otto mesi.

Ce ne sono altri?

R. Sì.

Ora è meglio che mi racconti la sua storia.

Ha studiato in Nigeria?

R. Ho studiato per 14 anni in Inglese in una scuola pubblica.

Ha ancora qualcuno della sua famiglia in Nigeria?

R. Mia madre, due fratelli e tre sorelle e due figli, uno di sei e uno di quattro anni.

È in contatto con loro?

R. Sì.

Stanno bene?

R. Sì, stanno andando a scuola.

Ha lavorato nel suo Paese?

R. Ho fatto il corso professionale di infermieristica e ho poi lavorato per un anno in una clinica provata.

Quale religione professa?

R. Cristiana pentecostale.

Per quali motivi ha lasciato il Nigeria?

R. Mio marito mi chiedeva di smettere di fare l'infermiera, perché avevo anche i turni serali e mi apriva un negozio per vendere accessori per capelli, ma il negozio falliva e lui mi lasciava.

Suo marito lavorava con lei?

R. No, lui si occupava della sicurezza privata nel Delta State. Dopo il fallimento del negozio, una mia cliente, Anita, mi suggeriva di andare ad Abuja per lavorare nel negozio di un'altra persona. Non avendo i soldi per pagarmi il viaggio e Anita mi faceva anticipare i soldi del viaggio da questa persona. Anita mi disse che non poteva portare con me i bambini, perché erano troppo piccoli, così lasciavo i miei figli a mia madre. Andavo ad Abuja con Anita, quando siamo arrivate, Anita scendeva dal pullman e mi diceva di aspettarla in pullman, ma l'autista ripartiva subito, anche se io gli dicevo che dovevamo aspettare la mia amica.

Quante persona c'erano a bordo del pullman?

R. Eravamo in 18. Ero spaventata, perché il pullman è ripartito e non sapevo dove stesse andando, le altre persone mi dicevano che stavamo andando in Libia e che ero pazza a non saperlo (mostra segni di turbamento). Siamo arrivati in Niger dove siamo rimasti 5 giorni, dormendo all'aperto nel bosco, la mia amica non mi aveva lasciato soldi, ma solo un po' di pane e nient'altro da mangiare (si commuove). Abbiamo poi attraversato il deserto con l'ilos e quando siamo arrivati in Libia, ci veniva a prendere un uomo arabo che chiamava per nome me e un'altra donna e ci portava dalla Madame Tina a Saba. Questa donna ci decideva che dovevamo lavorare per lei con la prostituzione, ma io le dicevo che Anita mi aveva detto che dovevo lavorare per lei, ma non per prostituirmi. Madame Tina mi diceva che se non avessi fatto quello che mi chiedeva mi avrebbe ucciso e buttato il mio corpo nel deserto e mi mostrava una stanza piena di valige delle donne, che avevano fatto quella fine. Sono stata picchiata dagli uomini che lavoravano per Madame, l'altra ragazza che era con me sul pullman, Joye, non sopravviveva alle violenze. Mi portavano nella connection house, dove c'erano altre ragazze, che mi dicevano che dovevo prostituirmi, altrimenti mi avrebbero ammazzato. Ho pensato ai miei figli, che non avevano più un padre, che era morto in un incidente stradale, e non avrebbero più avuto una madre, così mi sono prostituita. Poco dopo mi ammalavo e non riuscivo più a pagare col mio lavoro Madame Tina, che, nel dicembre 2016, andava in Nigeria da Anita, dicendole che il loro accordo non andava bene, perché io non ero più in grado di lavorare. Quando Madame tornava mi faceva parlare al telefono con Anita, che mi diceva di lavorare altrimenti Tina mi avrebbe ucciso. Poi venivo di nuovo picchiata e mi ammalavo. Spesso un uomo nigeriano, Osazee, mi veniva a prendere per portarmi a prostituirmi da un uomo arabo. Un giorno, Osazee mi portava dell'uomo arabo che vedendomi in uno stato febbricitante, mi diceva di rimanere da lui, mi comprava le medicine, ma io avevo paura degli uomini arabi, perché ti possono sequestrare e chiedere i soldi alla famiglia. Rimanevo comunque da lui due settimane, prostituendomi per tre volte.

Si ricorda come si chiamava l'uomo arabo?

R. Mi sembra di ricordare Sade. Alla fine, mi faceva indossare un abito bianco e insieme a Osazee mi imbarcavo e arrivavo in Italia. Sono arrivata molto ammalata e per questo sono stata separata da Osazee. Poi da Taranto sono stata portata a Bologna, e da qui sono stata trasportata all'ospedale di Ravenna per farmi curare, perché ero molto disidratata e dopo sono stata mandata al cas [redacted], dove mi mettevano in una stanza da sola. Avevo ancora la scheda telefonica, che mi aveva dato in Libia Madame Tina. Appena ho acceso il cellulare ho visto un suo messaggio su whatsapp in cui mi diceva di sapere che ero in Europa e che avrei dovuto risarcirla di almeno 20.000 euro e che qui in Italia aveva dei contatti e voleva sapere dove mi trovavo. Le rispondevo che non avevo alcun debito con lei, ma lei mi minacciava che avrebbe ucciso i miei figli e che se fossi tornata in Nigeria, mi avrebbe ucciso. In seguito, mi chiamava una donna con un numero privato e mi diceva di uscire dal campo e di darle il mio indirizzo. A quel punto, buttavo via quella scheda, ma su Facebook ricevevo una richiesta di amicizia di una persona che non conoscevo, rifiutavo l'amicizia, ma lei mi lasciava ugualmente un messaggio su FB, che stavo giocando coi miei figli e che dovevo prostituirmi per pagare il debito e mi minacciava ancora che avrebbe ucciso i miei figli se mi fossi rivolta alla polizia. Così mi sono cancellata anche da FB.

Quando lasciava la Nigeria?

R. Nel settembre 2016.

Ha qualcosa da aggiungere?

R. Questa è la mia storia.

Cosa teme se dovesse rientrare nel suo Paese?

R. Se torno Madame mi ammazza, perché ha molti legami in Nigeria, mi servono i documenti per trovare un lavoro e aiutare i miei figli. Se esco dal Cass non ho protezione, possono trovarmi e uccidermi.”.

All'udienza il difensore ha chiesto di poter inserire la propria assistita in un progetto anti-tratta ai sensi dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione.

All'udienza del 21.7.2020, svoltasi davanti al giudice delegante, la ricorrente, su richiesta del giudice, ha acconsentito ad incontrare il personale del Progetto anti-tratta "Oltre la Strada".

Il giudice ha altresì richiesto alla ricorrente se intendesse aggiungere nuovi elementi, ma la ricorrente ha dichiarato che non intendeva aggiungere nulla.

Il giudice ha quindi concesso a parte ricorrente termine per produrre ulteriore documentazione e rinviato l'udienza al 19.11.2020, mandando la Cancelleria di segnalare il caso al referente individuato dal Progetto "Oltre la strada" in base a quanto previsto dal Protocollo di intesa fra Tribunale di Bologna e Regione Emilia Romagna.

Il data 16.11.2020 il Progetto incaricato ha depositato una Relazione sul caso della ricorrente.

All'udienza del 19.11.2020 Il difensore ha precisato che, all'atto dell'iscrizione del procedimento, il cognome della ricorrente era indicato come [redacted], mentre in corso di causa è intervenuta una modifica, anche all'anagrafe, per cui il cognome della ricorrente risulta essere [redacted].

La ricorrente ha spiegato che [redacted] era il cognome del nonno, mentre [redacted] è il nome del padre. In Italia ha ricevuto la notizia della morte del padre e, come da tradizione benin, ha preso il nome del padre come suo cognome.

L'identità della ricorrente risulta confermata nel documento di riconoscimento allegato agli atti.

Il giudice titolare, previa concessione di un breve termine per ulteriori produzioni documentali, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione:

decisione di non riconoscimento della protezione internazionale adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Bologna – Sez. di Forlì-Cesena del 29.05.2018, e relata di notifica a mezzo PEC al CAS di accoglienza (“Asp Bassa Romagna” aspbassaromagna@pec.it) in data 19.06.2018; verbale delle dichiarazioni rese nell’audizione personale; MOD. C/3; documenti identificativi; memoria Cas Asp Bassa Romagna; Rapporto annuale Amnesty International 2017-2018; rassegna di giurisprudenza; istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato inviata a mezzo PEC al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e autocertificazione dei redditi; istanza di liquidazione compensi; autocertificazioni dei redditi; relazione del Progetto “Oltre la strada”; attestato di partecipazione e frequenza al corso per “Colf generico polifunzionale” del 25.7.2018; attestato di frequenza al corso “Addetto delle pulizie” del 19.12.2018; attestato di formazione per il personale alimentarista del 9.11.2018; attestato di partecipazione al corso “elementi di sicurezza e salute sul lavoro”; Contratto di prestazione di lavoro a tempo determinato dal 14.9.2018 al 30.9.2018; Contratto di prestazione di lavoro a tempo determinate dal 7.8.2019 al 8.9.2019; carta di identità e tessera sanitaria aggiornata; attestato di frequenza al corso “Percorsi formativi brevi per l’acquisizione di competenze tecniche e professionali” del 17.7.2019; attestato di frequenza al corso “percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio medio” del 20.1.2020; ulteriori contratti di lavoro e buste paga; Certificazione unica 2019.

§§§

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale non siano condivisibili.

Nel corso della sua audizione in giudizio la ricorrente ha confermato le dichiarazioni in precedenza rese in merito alla sua provenienza ed al suo percorso migratorio per giungere in Italia, descrivendo coerentemente la sua condizione Nigeria e le vicende che l’avevano portata lontano dal Paese di origine.

La ricorrente, dunque, ha riferito coerentemente delle vicende che l’avevano portata in Libia, le modalità che avevano caratterizzato i primi contatti con la donna che si era poi occupata del suo viaggio, le intimidazioni ricevute per mantenerne lo stato di soggezione e garantire la restituzione del denaro del viaggio, il percorso migratorio dalla Nigeria alla Libia, le condizioni di vita in occasione del suo trasferimento presso la “madam”, che ne aveva sfruttato l’attività di prostituzione e che la minacciava e infine l’allontanamento dall’abitazione della medesima.

La ricorrente ha fornito descrizioni ricche di particolari ed ha spiegato le ragioni dei suoi timori in caso di rientro nel Paese di provenienza.

Del resto, dall’audizione della ricorrente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag 38 dalle Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto “*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*” (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo nella seduta del 30 novembre 2016).

La stessa ha, infatti, dichiarato di essere rimasta senza il marito, ha poi prospettato una vicenda caratterizzata dalla sostanziale perdita di effettivi e concreti riferimenti e contesti di protezione, con una modalità di esposizione del suo percorso migratorio che trova riscontro nelle Linee Guida (“*Ho*

pensato ai miei figli, che non avevano più un padre, che era morto in un incidente stradale, e non avrebbero più avuto una madre, così mi sono prostituita”).

Le poche incongruenze fra il racconto reso alla Commissione e quello in giudizio (peraltro dalla ricorrente segnalate all’inizio dell’udienza), non sono di per se idonee a compromettere la credibilità generale della ricorrente, in quanto o relative ad aspetti marginali (“*Il primo errore: sono andata via da Benin e mi sono fermata ad Abuja e non ad Adijan come risulta nel verbale della commissione*”) o comunque da ritenersi giustificate proprio in ragione del timore ad esporsi a giudizi ed all’evidente disagio di rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica (“*Il secondo errore: risulta scritto che mi prostituivo in Libia, quando incontravo l’uomo arabo, solo tre volte, mentre sono stati otto mesi*”).

Su quest’ultimo punto pare opportuno richiamare le Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto “*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*”, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, laddove, fra l’altro, si evidenzia: “*Le vittime di tratta che oggi giungono in Italia, in particolare le donne provenienti dall’Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate dagli avvenimenti occorsi lungo il viaggio - che talvolta dura molti mesi o anni - ma altrettanto fortemente legate ad una consegna di silenzio imposta dai trafficanti e dunque nella maggior parte dei casi resistenti ad instaurare un qualsiasi rapporto di fiducia con le Autorità del Paese di destinazione. In alcuni casi possono inoltre verificarsi situazioni in cui, a causa di elementi culturali, si instaura tra le vittime e i trafficanti un rapporto di reciprocità che contribuisce a ostacolare la disponibilità delle vittime stesse ad affidarsi alle Autorità una volta giunte sul territorio italiano*”: cfr. pag 9 delle Linee Guida; ed ancora che “*(n)ell’ambito di un’intervista con richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto... occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o avere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell’interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l’autorità.... Nel caso in cui la persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato*”.

Peraltro le dichiarazioni della ricorrente – quanto alle minacce subite, finalizzate al suo sfruttamento sessuale, e quanto all’attualità del pericolo di subire conseguenze altamente pregiudizievoli in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione del sostanziale radicamento proprio in Nigeria del contesto nel quale si è collocato il suo reclutamento e lo sfruttamento finalizzato alla prostituzione – sono apparse coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

Sul punto tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria sia ormai da decenni uno dei Paesi in cui è maggiormente diffusa la tratta di giovani donne da avviare ai mercati della prostituzione (si legga il documento Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Cfr. anche: <https://www.ilpost.it/2018/04/15/oba-nigeria-libera-donne-riti-vooodoo/>.

La credibilità della ricorrente è ulteriormente confermata dagli esiti degli incontri con gli operatori del Progetto “Oltre la Strada”.

A tal fine si riportano alcuni passaggi della Relazione depositata dal Comune di Ravenna in data 16.11.2020:

“Rispetto alle vicende narrate, con riferimento alla sua vicenda migratoria, si può affermare che

_____ caduta vittima del circuito della tratta delle donne nigeriane. Sono evidenti diversi indicatori a riprova di quanto asserito:

- il contesto precario di provenienza, caratterizzato da una situazione di estremo bisogno;
- le modalità di adescamento basate sull'inganno e le false promesse;
- le modalità del viaggio: la rotta del deserto, il transito attraverso la Libia, paese nel quale _____ è stata obbligata a lavorare per la restituzione del debito contratto;
- le modalità di assoggettamento e il continuo ricorso alla violenza, sia verbale ma soprattutto fisica che hanno portato _____ a ad una condizione fisica molto precaria;
- la completa assenza di spazi di libertà personale;
- la destinazione finale del viaggio: il mercato della prostituzione in Libia e, successivamente in Europa;
- il ricorso continuo a ricatti legati alla propria famiglia (le figlie in Nigeria) che hanno tenuto _____ in uno stato di assoggettamento, con il forte rischio di ricaduta una volta in Italia.

_____ mostra all'operatrice scrivente di aver raggiunto una buona consapevolezza rispetto al proprio vissuto e ai suoi progetti qui in Italia, paese nel quale vorrebbe restare. Non avendo con _____ un rapporto continuativo, l'operatrice scrivente fatica ad affermare con certezza che tutto quanto asserito corrisponda a verità (con particolare riferimento all'episodio di ri- adescamento in Italia).

Ciononostante, l'_____ appare sincera nel definirsi libera, priva quindi di ogni assoggettamento e/o condizionamento proveniente da persone legate al proprio vissuto di tratta.

Con riferimento alla prospettiva di re-trafficking, nonostante la consapevolezza e la determinazione a non rientrare in circuiti di sfruttamento dimostrate da _____ tenuto conto di quanto già avvenuto, non si esclude che possa avvenire nuovamente un tentativo di adescamento e reinclusione in circuiti di sfruttamento un tentativo di adescamento e reinclusione in circuiti di sfruttamento”.

Alla stregua di tutti i parametri enucleati dall'art. 3 comma 5 del D.L.vo 251/2007 – che, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale – le dichiarazioni della ricorrente appaiono, pertanto, credibili in relazione al suo reclutamento, finalizzato allo sfruttamento sessuale; fondato ed effettivo è, poi, il rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine, dove evidentemente si colloca il contesto che ha determinato la vicenda migratoria della ricorrente, secondo quanto si desume dagli elementi indicatori della tratta sopra evidenziati.

Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni ritiene il Collegio che alla ricorrente possa essere riconosciuto la status di rifugiato in applicazione dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

La tratta di persone il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre più crescente numero di Stati.

Il Protocollo del 2000 per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25 dicembre 2003) a integrazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata Transnazionale del 2000 (entrata in vigore il

29 settembre 2003) fornisce una definizione internazionale della tratta.

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale.

In considerazione della prevalenza di donne e ragazze vittime di tratta il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate (cfr. "Linee guida UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967).

Ovviamente, la tratta può avere ad oggetto altre forme di sfruttamento (lavori forzati, prelievo di organi), ma caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce di proprietà dei loro sfruttatori.

Ciò che differenzia la tratta dal traffico di migranti è la volontarietà del secondo che manca rispetto alla prima.

La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte degli sfruttatori.

Premesso ciò, non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell'ambito della definizione di rifugiato.

L'art. 3 del Protocollo sulla tratta recita: "Ai fini del presente Protocollo:

- a) tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi
- b) il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento di cui alla lett. a) è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lett. a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportino l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a);
- d) minore indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente, in una condizione di peculiare vulnerabilità in quanto molto giovane e proveniente da un contesto di evidente precarietà, era stata portata in Libia per prostituirsi.

Sintomatica della sottoposizione a tratta – in epoca pregressa al suo arrivo in Italia – è, del resto la circostanza che la ricorrente non pagò nulla per il viaggio dalla Nigeria alla Libia.

Le predette conclusioni appaiono in linea con la situazione del Paese d'origine.

Secondo UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2016*
– Sub-Saharan Africa, 22 December 2016, available at:

<http://www.refworld.org/docid/585ba7144.html> e secondo *HD (Trafficked women) Nigeria CG*, [2016] UKUT 00454 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 17 October 2016, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,580724ed4.html, il fenomeno della tratta di esseri umani in Nigeria colpisce soprattutto le donne ai fini di sfruttamento sessuale e nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, il numero di persone vittima di tratta non accenna a diminuire (cfr. altresì Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, (available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall'art. 8 D.L.vo n. 251/2007).

Costituisce inoltre chiaro indizio della fondatezza di tale timore la circostanza di aver subito atti di persecuzione: nella specie, la ricorrente, ancora molto giovane al momento della sua partenza, è stata vittima di minacce nell'ambito dell'attività di sfruttamento sessuale, conseguente al suo ingresso in Libia, ma ricollegabili alla presenza di riferimenti in Nigeria, dove del resto era stato organizzato il suo viaggio.

D'altronde, la circostanza che tali condotte siano state perpetrate al di fuori del Paese d'origine non esclude la fondatezza del rischio di subire analoghe condotte in Nigeria, proprio perché gli autori materiali degli abusi erano collegati all'organizzazione dedita al reclutamento in Nigeria.

In caso di rientro nel Paese d'origine pertanto sussiste il fondato timore che la ricorrente non solo subisca pesanti ritorsioni da parte dei responsabili della tratta, ma sia nuovamente oggetto di tratta, essendo entrata nella rete degli sfruttatori, o possa subire attentati alla vita o all'integrità fisica da parte degli appartenenti all'organizzazione criminale che potrebbero temere delazioni o accuse, potendosi ritenere fondato il rischio che, in caso di rientro nel Paese di origine, la stessa, per sottrarsi a possibili ritorsioni, possa trovarsi in una situazione di tale vulnerabilità da essere esposta al rischio di divenire ancora vittima di tratta. Le fonti COI indicano, infatti, che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra del suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (cfr. fra le altre, United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, available at: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>).

In Italia, infine, la ricorrente vive in accoglienza, ha partecipato a vari corsi di formazione ed ha svolto attività lavorativa a tempo determinato (cfr. documentazione in atti).

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione dello status di rifugiato.

Stanti la natura e la particolarità della materia trattata ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 251/2007,

in totale accoglimento del ricorso proposto da _____
riconosce alla medesima lo status di rifugiato.

Dichiara le spese processuali interamente compensate.

Così deciso in Bologna, 3.12.2020.

Il Giudice est.

dott. Alessandro Bagnoli

La Presidente

dott.ssa Matilde Betti